



STATUTO

Santa Marta Associazione Sportiva Dilettantistica APS

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Santa Marta Associazione Sportiva Dilettantistica APS", in breve "Santa Marta ASD APS", avente la natura di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e, ove operativa, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, di associazione di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia.
2. L'Associazione "Santa Marta Associazione Sportiva Dilettantistica APS", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione "Santa Marta Associazione Sportiva Dilettantistica APS" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas APS quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nonché di ogni altro Ente/Federazione Sportiva riconosciuta dal Coni alla quale potrà essere affiliata.
4. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore.

Maurizio Dem



5. L'associazione aderisce alla rete associativa Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, procedendo annualmente all'affiliazione e svolgendo le procedure di tesseramento, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas A.P.S. e potrà scegliere di aderire a qualsiasi altra rete associativa del terzo settore nel rispetto delle norme previste

6. L'associazione ha la sede legale in Cascina Santa Marta snc nel comune di Zibido San Giacomo in provincia di Milano. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore sportivo, educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati con lo scopo di :

- favorire l'inclusione sociale, la pratica sportiva delle persone, la convivialità, le attività motorie e ricreative sia all'aria aperta che in specifici spazi attrezzati, un positivo rapporto di conoscenza e rispetto del paesaggio naturale
- avvicinare le persone al mondo degli animali e il mondo equestre in particolare, introducendo e favorendo la pratica sportiva delle discipline equestri/o di altro sport con l'ausilio o meno di animali (es. sport cinofili)
- favorire la partecipazione di soggetti svantaggiati per il miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie favorendo l'integrazione sociale e la condivisione dei bisogni anche attraverso gli interventi assistiti con animali (EAA,AAA, pet therapy ecc.)

2. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con particolare riferimento all'attività degli sport e/o delle discipline sportive equestri incluse nell'elenco allegato alla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

Manuela

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, esuccessive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Alma Den

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

4. In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- corsi e lezioni formative di equitazione dal livello ludico fino all'agonistico
- formazione alla cura del cavallo e della scuderia per l'integrazione lavorativa delle persone disabili e/o svantaggiate
- corsi di educazione fisica preparatoria alle attività a cavallo
- preparazione atletica delle squadre di equitazione agonistica e partecipazione a gare e stage di volteggio equestre ed altre discipline
- organizzazione di eventi ricreativi e momenti di convivialità,
- campus, stage, gare e saggi di equitazione
- centri estivi , giornate di campus per bambini e ragazzi
- orto e fattoria didattici
- uscite didattiche alla conoscenza dell'ambiente e paesaggio naturale
- attività assistita con gli animali per disabili fisici e psichici
- prestazioni socio-assistenziali a rilevanza sociale e sanitaria

Manuela

-pet therapy

-collaborazioni con le altre associazioni del territorio

5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore quale per esempio l'attività agricola, coltivazione di fondi e allevamento di animali. La loro individuazione è approvata dal Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione. Nel caso in cui il Socio sia minorenni, il suo diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale sul medesimo, rimane comunque escluso dall'elettorato passivo

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5. In caso di diniego, il consiglio direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e darne comunicazione scritta all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale delibera in occasione della successiva convocazione

6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.



8. La qualifica di associato si perde per:
- recesso con effetto immediato;
 - morosità per mancato versamento della quota sociale;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.
9. L'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto anche via email gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro i successivi 60 giorni. Sulla replica eventuale si pronuncerà definitivamente l'assemblea dei soci nella prima convocazione successiva. In assenza di replica la procedura si conclude con l'esclusione dell'associato e la cancellazione dal libro soci
10. L'associato che dopo il termine dell'intero anno sociale non abbia ancora versato la quota associativa viene invitato da comunicazione scritta, anche via email, da parte del consiglio direttivo a manifestare entro 30 giorni la propria intenzione, effettuare il versamento della quota o comunicare il recesso da socio. In mancanza di risposta, alla successiva convocazione il consiglio direttivo ratifica la perdita di qualifica di associato per morosità e provvede alla cancellazione dal libro soci
11. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

Gli associati in regola col versamento della quota associativa hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti sul libro soci prima della
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo, il quale entro 10 giorni fisserà data e ora concordata con il richiedente per la consultazione presso la sede sociale da tenersi entro i 10 giorni successivi

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;

Alba

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita a inizio anno dal consiglio direttivo. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e seguenti.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti sul libro degli associati al momento della convocazione della stessa. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta anche via mail purché firmata dal delegante sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
2. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda al consiglio direttivo motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione e con l'affissione in bacheca presso la sede sociale
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo alla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
8. L'Assemblea straordinaria, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, delibera sulla modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione la scissione dell'associazione, è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati in

regola col versamento della quota associativa e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

9. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi degli associati in regola col versamento della quota associativa.

10. Le decisioni sono palesi, Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

12. L'Assemblea ordinaria:

- elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione;
- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione ;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla eventuale replica degli associati agli addebiti contestati dal consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.
- delibera sull'eventuale ricorso degli aspiranti soci dopo il diniego della domanda di associazione da parte consiglio direttivo
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- ;- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sulle procedure relative;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

14. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari

Manuela Dom

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti da 3 a 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea per elezione fra i candidati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 2 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo o col nulla osta degli eventuali assenti. Dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, il segretario redige il verbale e ne fa lettura al termine della riunione. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvederà ad integrare la nomina con il primo dei candidati non eletti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
4. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
5. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
6. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio (o il rendiconto per cassa nelle condizioni previste) dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti, potendo entrambe le cariche essere assunte dalla stessa persona;
 - accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;



- Compie gli atti previsti dallo statuto per ratificare la perdita della qualità di socio per morosità
 - delibera sull'esclusione degli associati, salvo diritto di replica all'assemblea degli stessi con forma scritta;
 - delibera l'ammontare della quota sociale annuale;
 - Proceda annualmente alla procedura di affiliazione dell'Associazione agli organismi affiliati al Coni e alle reti associative del terzo settore
 - Proceda annualmente alla procedura di tesseramento degli associati praticanti le attività, agli organismi affiliati al Coni e alle reti associative del terzo settore
 - Delibera sui regolamenti interni dell'associazione
 - Delibera sulle attività diverse di cui all'art. 2.5 del presente statuto;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - Delibera sui criteri per gli eventuali rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.
8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
9. Il consiglio direttivo in carica al momento dell'adozione del presente statuto rimane in carica fino a scadenza del mandato e comunque fino alla convocazione successiva della assemblea dei soci

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;

Maurice Dom

- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
- la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.
3. Entrambe le cariche possono essere assunte dalla stessa persona membro del Consiglio direttivo

ART. 11 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
3. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati
 - Corrispettivi specifici per le diverse attività di interesse generale in favore degli associati e dei loro familiari
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - Entrate commerciali per le diverse attività di interesse generale in favore di terzi non associati
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla fine dell'anno sociale.
4. Le bozze di bilancio sono depositate presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei tempi previsti.
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet, se presente, il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Manca

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - Il registro dei volontari.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, secondo le modalità di cui all'art.4. La consultazione dei libri dell'eventuale Organo di controllo va richiesta allo stesso

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno due terzi degli associati in regola col versamento della quota associativa.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

